

Allegato 7

ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO SOCIO-SANITARIO INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINI RELATIVI ALL'ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO, FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE ED ALLA LORO RIABILITAZIONE, DI CUI ALL'ART. 26 NOVIES DELLA L.R. 17/2005 S.M.I. PER I PAZIENTI DELLE UU.OO. CENTRO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, ATTRAVERSO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - LOTTO (1/2/3) DSM-DP DI (RAVENNA/FORLÌ-CESENA/RIMINI) - GARA N. 9290818 CIG [REDACTED]

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata, per brevità, anche "AUSL") C.F. e P.I. 02483810392, in persona di [REDACTED], C.F. [REDACTED], che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, in qualità di Direttore dell'U.O. [REDACTED], in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. [REDACTED], del [REDACTED];

E IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO

[REDACTED], sede legale in [REDACTED], via [REDACTED], iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di [REDACTED] al n. [REDACTED], P.IVA [REDACTED], in persona di [REDACTED], C.F. [REDACTED] in qualità di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del Consiglio di Amm.ne o procura) (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO che

- con determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED] è stata indetta una procedura aperta suddivisa in 3 lotti, per la fornitura del servizio socio-sanitario inerente alla realizzazione di progetti di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento per i pazienti delle UU.OO. Centro Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL della Romagna – Valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni, per 48 mesi €. [REDACTED], IVA esclusa", -

bando GUUE _____;

- la procedura prevede, che l'affidamento del servizio avvenga previa l'individuazione di un operatore economico per ciascuno dei lotti di cui all'art. 3.3 del Capitolato speciale, con il quale sarà stipulato un contratto di Accordo quadro a quantità non predefinite, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023. In base ai principi che disciplinano l'istituto dell'Accordo quadro, quale strumento maggiormente idoneo per disciplinare le acquisizioni che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendono necessarie in un certo arco temporale, l'importo complessivo stimato non impegna l'AUSL. Gli obblighi in capo all'Azienda varranno unicamente in riferimento ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati nei termini di cui al punto 24 del Disciplinare di gara (di seguito nominato, per brevità, anche "Disciplinare");
- in esito all'espletamento della suddetta procedura, con determinazione n. _____ del _____ / _____ / _____ il Direttore dell'U.O. _____ ha disposto l'aggiudicazione della gara e nello specifico del lotto _____ per l'affidamento del servizio in parola;
- l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;
- il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato e dagli altri allegati, dalla Determinazione di aggiudicazione, dai verbali della Commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse, per la formulazione dell'offerta;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di ordine generale di cui alla parte V (Dello svolgimento delle procedure), titolo IV, capo II del D.Lgs. n. 36/2023;
- il fornitore è in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo quadro sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura del "Servizio socio-sanitario inerente alla realizzazione di progetti di tirocini relativi all'orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla loro riabilitazione, di cui all'art. 26 novies della L.R. 17/2005 s.m.i. per i pazienti delle UU.OO. Centro salute mentale e Dipendenze patologiche del DSM-DP di (Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini), lotto n. (1/2/3)", secondo quanto specificato nelle offerte e nelle eventuali precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione giudicatrice.

La Stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta, le prestazioni relative al servizio su menzionato, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti ivi richiamati e s'impegna fin d'ora ad eseguirle. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro fintantoché l'Azienda USL della Romagna non darà esecuzione ai relativi contratti applicativi.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato, da tutti gli altri allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative, quanto contenuto nelle clausole del presente Contratto, del Disciplinare, del Capitolato e di tutti gli altri allegati, prevale rispetto a quanto dichiarato

nell'offerta tecnica, fatto salvo il caso in cui quest'ultima contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle previste nei documenti su citati. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa saranno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata Accordo Quadro e contratti applicativi

Il presente Accordo quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel Bando/Disciplinare e/o dalla normativa di legge in materia.

Nell'arco del quadriennio di validità dell'Accordo quadro, l'Azienda USL della Romagna può stipulare uno o più contratti applicativi con il singolo operatore economico.

Ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo di volta in volta stabilito, tenuto conto della stima del fabbisogno e della disponibilità economica dell'Accordo quadro.

Pertanto, ai fini del presente appalto, per contratto applicativo deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'Accordo quadro e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/servizio (di terzo livello) emessi (ed emissibili) dai servizi utilizzatori, in base al fabbisogno rilevato e sino a concorrenza del valore economico nominale del contratto applicativo.

Ai fini della definizione dei fabbisogni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare specifica pianificazione/programmazione.

L'esecuzione del contratto applicativo potrà proseguire anche oltre la durata massima

dell'Accordo quadro e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo del contratto applicativo medesimo, *ergo*, "a consumo fino ad esaurimento". L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di contratti applicativi eccedenti alla durata dell'Accordo quadro ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

I contratti applicativi sono efficaci e vincolanti per l'operatore economico dalla trasmissione da parte dell'Amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione dell'Accordo quadro stipulato.

Articolo 6 – Quantità e valore economico dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro non prevede la fissazione esatta del fabbisogno (numero tirocini) il quale sarà determinato nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a euro . , IVA esclusa. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.

Articolo 7 – Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore, se migliorativa, e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione la "Dichiarazione per l'esclusione degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", che diviene parte integrante del presente contratto.

L'AUSL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione della fornitura

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura del servizio oggetto del presente appalto secondo le modalità specificamente indicate nel Capitolato, che si intendono qui integralmente trascritte.

Articolo 9 – Corrispettivi e tariffa unitaria

I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell'Accordo quadro, salva la possibilità di revisione dei prezzi prevista al punto 3.2 del Disciplinare di gara. Pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal Committente sono ritenuti congrui dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo della fornitura deve intendersi onnicomprensivo, con l'esclusione della sola IVA; pertanto, la fornitura deve comprendere tutto quanto è necessario all'esecuzione del servizio di cui alla documentazione di gara.

La tariffa unitaria a base di gara è pari ad euro [REDACTED] (IVA esclusa).

Tale importo equivale al limite massimo di spesa per singolo tirocinio nell'arco di dodici mesi ed è costituito da due quote:

- quota A pari ad € [REDACTED] (IVA esclusa) da corrispondere *una tantum* al soggetto promotore previa comunicazione dell'avvio del tirocinio tramite SARE (comunicazione obbligatoria): tale quota non sarà corrisposta nei casi di proroga, ripetizione e rinnovo con mantenimento della stessa sede di lavoro per il medesimo tirocinante;

- quota B pari ad € [REDACTED] mensili (IVA esclusa), da corrispondere in funzione del numero effettivo di mesi di tirocinio.

Si rinvia a quanto precisato dettagliatamente all'art. 3.3 del Capitolato.

Articolo 10 – Forma dell'ordine. Fatturazione e pagamenti

ORDINI

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 che prevede che a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli operatori economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo all'Azienda USL prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli operatori economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutti gli operatori economici che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27/12/2019, che dal 01/02/2020 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che, da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO# (si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'AUSL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG derivato.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare Azienda USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

- dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;
- dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e *subendi*.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (*split payment*). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'AUSL provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

In virtù di quanto disposto all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle Stazioni appaltanti.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, nell'esecuzione del contratto, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17/12/2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'AUSL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il fornitore è altresì obbligato ad informare l'AUSL e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07/07/2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla Stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata al servizio aggiudicato di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato.

Articolo 13 – Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula dell'Accordo quadro il fornitore dovrà costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 117 del Codice), una garanzia definitiva, a favore dell'Amministrazione, pari al 2% del valore complessivo dello stesso Accordo (ossia dell'importo complessivo massimo stimato per il singolo lotto), eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro, si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini ricevuti.

Detta cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva.

La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, nel limite massimo dell'80%, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'Accordo quadro, in base alla stipula dei singoli contratti applicativi. Le quote di svincolo progressivo saranno commisurate al valore dei singoli contratti stipulati, in relazione all'incidenza percentuale dei relativi importi contrattuali sul valore complessivo dell'Accordo quadro.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata, all'atto dell'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato nell'ambito dell'Accordo quadro e previo assenso in forma scritta dal RUP.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l'Accordo quadro.

Articolo 14 – Trasparenza e Amministrazione aperta

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro e del "Patto di integrità", già sottoscritto in fase di gara, e che costituisce parte integrante del presente documento:

- a. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- b. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 209 del 30/05/2018. A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
- c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- d. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Fermo restando quanto stabilito ai punti 3 e 9 del Disciplinare di gara, in merito alla contrattazione collettiva applicata nell'esecuzione del presente appalto, il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 6, del D.Lgs. n. 36 del 2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 16 – Riservatezza e trattamento dei dati

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.

Il fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i contratti

applicativi, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte dell'operatore economico aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità dell'Accordo quadro rientrano fra gli oneri di adeguamento del servizio a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679.

Articolo 17 – Inadempienze e penalità

L'AUSL ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante l'efficacia del presente Accordo quadro e dei contratti applicativi, per accertare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. L'Azienda si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

L'AUSL, a tutela della qualità della fornitura e del rispetto delle norme contrattuali, procederà all'applicazione delle penali enunciate all'interno della documentazione di gara.

L'operatore economico aggiudicatario potrà essere altresì soggetto all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'AUSL debba contestare al fornitore l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato IVA inclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla garanzia definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Articolo 18 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente Accordo quadro, l'AUSL potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dall'AUSL, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima ha facoltà di considerare, risolti di diritto il contratto applicativo e/o l'Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'AUSL può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza

necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli contratti applicativi nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei contratti applicativi, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza e trattamento dei dati";
- g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e Amministrazione aperta";

La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro medesimo. In tal caso il fornitore si impegna comunque a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'AUSL.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o dei contratti applicativi questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'AUSL al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione dei contratti applicativi il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento degli stessi.

Articolo 19 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'AUSL, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli contratti applicativi e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- ii)* qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale lo stesso è stato scelto;
- iii)* qualora taluno dei componenti dell'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'AUSL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'AUSL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo contratto applicativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente

diverso da quello espresso nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'AUSL si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall'Accordo quadro e dai contratti applicativi.

Articolo 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa (così come previsto all'art. 8 del Capitolato) a beneficio anche dell'AUSL e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l'AUSL, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare alla stessa Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo quadro. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura; pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al % dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

;

.

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AUSL della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, il fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22 – Direttore dell'esecuzione (DEC)

In ottemperanza alla normativa vigente ed in armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il/la Dott./Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] dell'U.O. [REDACTED] (tel. [REDACTED] [REDACTED] - email: [REDACTED]@auslromagna.it) quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 24 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Articolo 25 – Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti contratti applicativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER L'AGGIUDICATARIO

_____ C.F. _____ per l'operatore economico _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

U.O. _____

Il Direttore _____

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.